

---

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili assorbenti per l'incontinenza, con consegna domiciliare, e dei servizi connessi.

CHIARIMENTO n° 3 del 14.06.2012  
(quesiti pervenuti in data 07.06.2012)

**Quesito 1):** In riferimento alla gara in oggetto siamo a formulare alcune note sull'attribuzione dei punteggi relativi al criterio 2) Qualità del servizio e, nello specifico, sub-criterio 2.4 ) Impatto ambientale:

- Certificazioni attestanti attenzione impatto ambientale aziendale (Certificato EMAS) + 1 punto

Il punteggio viene assegnato a seguito di presentazione di apposita certificazione. Si vuole segnalare che tale certificazione non attesta né una particolare prestazione ambientale, né tantomeno dimostra un particolarmente basso impatto, ma semplicemente consiste in una verifica di un Ente terzo delle procedura in essere presso un determinato stabilimento. La certificazione non costituisce quindi un parametro oggettivo di confronto (un'azienda non certificata potrebbe anche utilizzare sistemi produttivi meno inquinanti/ e/o procedure più rigide rispetto ad una certificata). E' inoltre da sottolineare che la certificazione EMAS non è assolutamente obbligatoria, ma è frutto della scelta volontaria dell'azienda /organizzazione. La nostra azienda, pur non avendo la certificazione EMAS, rispetta tutte le norme e leggi nazionali in ambito ambientale ed è particolarmente rigorosa nel rispetto di regole e procedure volte alla salvaguardia dell'ambiente.

- Certificazione specifica sui prodotti offerti attraverso uno studio LCA che attesti minore utilizzo di materie prime, minor consumo energetico, minori emissioni di CO<sub>2</sub> o minore consumo di acqua nelle fasi di produzione e/o utilizzo, e/o smaltimento oppure lungo l'intero ciclo di vita del prodotto (dalla culla alla tomba), da dimostrare mediante uno studio di LCA ... + 5 punti.

Anche in questo caso, non esistono "studi" comparabili, quindi la presentazione di uno "studio" non permetterebbe di comparare le performance delle aziende né tantomeno di giudicare con certezza il livello di inquinamento generato dal ciclo di vita di un prodotto.

L'assegnazione del punteggio come prevista nel CSA rischia di falsare pesantemente, senza un criterio oggettivo, il risultato delle differenti aziende, creando sperequazioni e/o posizioni altamente agevolate e vantaggiose per un'azienda verso un'altra. Alla luce di quanto sopra, al fine di rendere concorrenziale la procedura di gara, si richiede:

- di togliere dalla valutazione qualitativa le due voci sopra riportate oppure in subordine
- di concedere alle aziende la possibilità di presentare, al posto delle certificazioni e degli "studi di LCA" dichiarazioni interne attestanti l'impatto ambientale aziendale e le fasi di vita dei prodotti offerti.

**Risposta:**

Quanto esposto nel merito sulla scelta dell'Amministrazione, di prevedere tra i criteri di valutazione, con funzione premiante, il possesso delle

certificazioni attestanti il basso impatto aziendale e dei prodotti, richiede una premessa di tipo generale sul valore attribuito dall'ordinamento alle suddette certificazioni.

Nella normativa vigente in materia di appalti sia l'art. 44 del D.Lgs. n° 163/2006 sia l'art. 281 del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), prevedono espressamente la possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere "la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione." Anche l'art. 68 del medesimo codice prevede la possibilità di utilizzare le specifiche tecniche "quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura".

La diffusione delle pratiche del GPP (Green Public Procurement) è inoltre obiettivo sia delle politiche comunitarie sia del legislatore interno che, per alcuni ambiti definiti, ha già stabilito i criteri minimi vincolanti da introdurre nell'acquisto di alcune categorie merceologiche.

Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) istituito dal Regolamento CE n° 761/2001, come anche gli altri standard internazionali equivalenti, prevede l'intervento di organismi indipendenti (per EMAS ogni Stato istituisce un sistema per l'accreditamento dei verificatori ambientali indipendenti) a loro volta sottoposti ad un organismo di accreditamento (in Italia l'Ente Unico Nazionale di accreditamento ACCREDIA). L'accreditamento è una forma indipendente ed autorevole di attestazione della competenza degli operatori che procedono alla valutazione di conformità e quindi del valore e della credibilità delle corrispondenti attestazioni. I vari Enti/sistemi nazionali attraverso propri accordi di mutuo riconoscimento garantiscono poi che gli Enti di accreditamento firmatari gestiscano un sistema di accreditamento, conforme ai requisiti delle norme e guide di applicazione appositamente predisposte, tale da assicurare che le attestazioni di conformità emesse sotto i rispettivi accreditamenti siano ugualmente affidabili e degne di fiducia da parte del mercato (utenti diretti ed indiretti).

Questo complesso sistema di certificazioni e controlli sugli enti certificatori con le garanzie di indipendenza e terzietà costituisce, contrariamente a quanto asserito, proprio il parametro oggettivo di confronto tra le certificazioni rilasciate dai diversi organismi riconosciuti. Sotto tutti i punti vista invece una valutazione autoreferenziale, cioè proveniente dallo stesso soggetto che deve essere valutato, è per definizione "non oggettiva".

Anche per gli studi LCA esistono regole internazionali che definiscono il metodo di conduzione dello studio (norme ISO della serie 14040) ed il rispetto dei requisiti specifici di prodotto come definiti dai PCR/PSR (Product Specific Requirements) cioè regole e categorie di parametri "pre-stabiliti" in base ai quali effettuare e comunicare le informazioni di prestazione ambientale del prodotto. La metodologia scientifica della valutazione del ciclo di vita è alla base sia delle ecoetichette di tipo I-ISO 14024 sia di tipo III-ISO 14025. La certificazione nel tipo I e la convalida dell'EPD nel tipo III sono rilasciate da un Ente terzo indipendente accreditato. In questo modo etichette diverse all'interno della stessa categoria di prodotto possono essere confrontate.

Quanto al fatto poi che tali sistemi di certificazione sono a base volontaria, cioè il legislatore incoraggi all'adesione le imprese con misure incentivanti, e non obbligatoria non incide sulla validità delle certificazioni.

Sulla base di questa considerazione comunque il possesso di tali certificazioni non è stato previsto a pena di esclusione e l'inserimento tra i criteri per la valutazione delle offerte consente alla Stazione Appaltante un giusto equilibrio tra l'economicità della fornitura e le sue caratteristiche di qualità (anche ambientale).

Pertanto la scelta dell'Amministrazione di valutare positivamente la presenza di un sistema di gestione ambientale aziendale sia la presenza di ecoetichettature per i prodotti, indicative del rispetto degli standard europei e/o internazionali in materia ambientale, con la produzione dei certificati EMAS o equivalenti, rilasciati da Enti di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro Ente di accreditamento, firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento, nonché la presenza di ecoetichette (etichette tipo I - ISO 14024 rilasciate da un Ente terzo indipendente, che considerano l'intero ciclo di vita del prodotto (LCA), tipo ecolabel, Nordic Swan, Blauer Angel e, specificamente per il legno e/o derivati dal legno, come la cellulosa, le etichette PEGC e/o FSC che garantiscono la provenienza da foreste a "gestione ecosostenibile" e/o EPD anch'esse fondate su studi LCA) è prevista ed ancorata alle norme di diritto positivo.

Tutto ciò premesso e fatto riferimento a quanto precisato nel chiarimento n° 1 del 11.06.2012 quesito 4) in merito ai certificati equivalenti, la Stazione Appaltante in applicazione di quanto previsto dall'art. 68 commi 10,11 e 12 del D.Lgs. n° 163/2006 dove si prevede che "è tenuta ad accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto" ai sensi del successivo comma 11 del medesimo articolo, nel caso di presentazione di autodichiarazioni ambientali da parte della Ditta, senza certificazione di "terza parte" e sotto la propria responsabilità, esse dovranno essere accompagnate dagli ulteriori mezzi di prova, come previsto al citato comma 10. L'onere della prova resterà a carico dell'operatore economico, con successiva valutazione da parte della Stazione Appaltante.

**Quesito 2):** All'art. 17 del CSA si chiede la presentazione delle certificazioni (oltre a quelle sopra elencate anche quelle relative ai criteri 1.1 e 1.2.1) in originale o con le modalità alternative previste dal DPR 445/2000. Si chiede pertanto di specificare se per modalità alternativa è sufficiente la presentazione della certificazione con allegata dichiarazione sostitutiva attestante l'originalità del documento o se è necessaria l'autentica del documento da parte di un notaio.

**Risposta:** Il richiamo alle modalità alternative previste dal DPR 445/2000 è riferito all'art. 19 del citato DPR "modalità alternative all'autenticazione di copie" e agli articoli ivi richiamati e precisamente l'art. 47 e l'art. 38 che recita testualmente "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore."